

CONVENZIONE

Tra i Comuni di Racconigi, Genola e Salmour per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, tra i Comuni di:

- **Racconigi**, CF 00473170041, legalmente rappresentato dal Sindaco BRUNETTI Gianpiero;

- **Genola**, CF 00464700046, legalmente rappresentato dal Sindaco BIONDI Stefano;

- **Salmour**, CF 00367410040, legalmente rappresentato dal Sindaco SINEO Gianfranco,

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

- le Amministrazioni Comunali di cui sopra, con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997;

- le deliberazioni adottate, tutte esecutive o dichiarate immediatamente eseguibili, sono le seguenti:

○ Comune di Racconigi; Deliberazione Consiliare n. ___ in data ___;

○ Comune di Genola; Deliberazione Consiliare n. ___ in data ___;

○ Comune di Salmour; Deliberazione Consiliare n. ___ in data ___;

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Racconigi, Genola e Salmour stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi di un unico segretario comunale per svolgere in modo coordinato e in forma associata le funzioni di segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Racconigi assume la veste di Comune capo convenzione. Gli enti convenzionati concordemente, acquisito il consenso del funzionario interessato, stabiliscono che il segretario in servizio nel Comune di RACCONIGI venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Racconigi, Genola e Salmour, previo rilascio del nulla osta da parte della competente Prefettura – UTG Torino, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte. Con l'assunzione in servizio da parte del Segretario Comunale la convenzione produrrà i suoi effetti giuridici

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 3 (tre).

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni

amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999;

b) Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999);

c) Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3 mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura –UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4 – NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Racconigi, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capoconvenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca del Segretario è di competenza del Comune di Racconigi, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri di ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del D.P.R.

465/1997, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede della Convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi Dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

I Sindaci dei comuni convenzionati e il segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi da realizzare.

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO - SPESE DI VIAGGIO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Racconigi, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al segretario titolare, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di

esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Tali spese di viaggio, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno erogate dai singoli Comuni in base agli accessi effettuati nei diversi Comuni. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione di Racconigi, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo naturalmente anche il viaggio di ritorno.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'artt. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Si stabilisce, inoltre, che ciascuno dei Comuni convenzionati disciplina e corrisponderà autonomamente la retribuzione di risultato per la quota retributiva di propria spettanza, così come la maggiorazione della retribuzione di posizione.

ART. 8 – ONERI FINANZIARI – OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dal precedente art. 7, comma 3, e quelle di viaggio, saranno ripartite come segue:

a) 72,23 % a carico del Comune di Racconigi;

b) 19,44 % a carico del Comune di Genola;

c) 8,33 % a carico del Comune di Salmour.

Ogni trimestre il Comune di Racconigi comunicherà ai Comuni convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni compartecipi provvederanno al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario comunale incaricato dalla Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari (ora Prefettura di Torino).

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario comunale incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai

Consigli Comunali dei Comuni interessati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Racconigi: _____

Per il Comune di Genola _____

Per il Comune di Salmour _____